

Data	Selezionare qui e digitare la data	Alla cortese attenzione del Comune di Monastero Bormida (AT)
Protocollo	Selezionare qui e digitare il n° di protocollo	
Classificazione	11.10/PAR/14/2023A/A1600A M.04/2023	

Oggetto: Fascia di rispetto cimiteriale e vincoli edificatori. Monastero Bormida (AT).

Il Comune di Monastero Bormida (AT) ha posto alcuni quesiti in merito al vincolo di rispetto cimiteriale, disciplinato a livello nazionale dall'articolo 338 del r.d. 27.07.1934, come modificato dalla legge n. 166/2002, nonché a livello regionale dalla disposizione di cui all'articolo 27 della l.r. n. 56/1977 e s.m.i..

Occorre rilevare che la giurisprudenza si è consolidata sul punto ritenendo che il c.d. “vincolo cimiteriale”, cioè la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie, comporta un vincolo assoluto di inedificabilità, in considerazione dei molteplici interessi pubblici tutelati (quali le esigenze di natura igienico-sanitaria, la peculiare sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale).

Il vincolo di inedificabilità, da misurare a partire dal muro di cinta del cimitero, è di tale portata che si impone ex lege anche rispetto a contrastanti previsioni del PRG e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici sia di opere incompatibili col vincolo medesimo.

Si tratta di una disciplina che, per i motivi sopra esposti, “opera indipendentemente dal suo recepimento nello strumento urbanistico” (Consiglio di Stato sez. IV, 5 dicembre 2018 n. 6891; Consiglio di Stato sez. IV, 23 aprile 2018 n. 2407) e prevale sempre sugli strumenti urbanistici difformi (Consiglio di Stato sez. VI, 2 luglio 2018 n. 4018).

Sul piano generale la giurisprudenza amministrativa si è ripetutamente espressa ritenendo “perpetuo” il vincolo cimiteriale e pertanto la sua reiterazione nel piano regolatore generale (peraltro ricognitiva) non dà luogo ad indennizzo, anche perché non integra un vincolo preordinato all'esproprio bensì un vincolo di natura “conformativa” discendente ex lege per ragioni soprattutto di tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica.

Da tale effetto di inedificabilità assoluta e legale discende che le amministrazioni comunali non dispongono di alcun potere discrezionale di valutazione in ordine alla concreta compatibilità delle opere di volta in volta realizzate con i valori tutelati dal vincolo (Cons. Stato, sez. IV, 20.07.2011, n. 4403).

La situazione di inedificabilità *ex lege* determinata dal vincolo cimiteriale in esame è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate dalla legge, ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare *ex post* realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile (Cons. Stato, sentenza n. 1317/2014; si veda anche Cass., I, 23.06.2004, n. 11669; Cons. Stato, IV, 11.10.2006, n. 6064; id., V, 29.03.2006, n. 1593; 03.05.2007, n. 1934 e 14.09.2010, n. 6671).

In ragione del fatto che il vincolo di inedificabilità opera *ex lege* a prescindere o meno delle previsioni contenute nel PRGC, occorre adeguare, se non si è ancora provveduto, le fasce di rispetto cimiteriali dei piani regolatori e di conseguenza predisporre e approvare strumenti urbanistici in cui tale fascia risulti di 200 metri da misurare a partire dal perimetro dell'impianto cimiteriale coerentemente con le disposizioni sia nazionali che regionali in materia, fermo restando che tutte le eventuali nuove opere proposte potranno essere assentite solamente nel rispetto dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 attualmente vigente.

Resta aperta la via delle deroghe espressamente consentite dalla normativa di riferimento e disciplinate dai commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'art. 27 della l.r. 56/1977.

Nel caso specifico, per quanto sopra esposto, si ribadisce che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale può essere disposta esclusivamente:

- per l'ampliamento o la costruzione di nuovi cimiteri previo parere favorevole dell'ASL e purchè non oltre il limite di cinquanta metri, come previsto dal comma 6 bis;
- per la realizzazione di interventi di interesse pubblico o privati di rilevante interesse pubblico, sempre previo parere favorevole dell'ASL e purchè non oltre il limite di cinquanta metri, come previsto dal comma 6 ter; in questo ultimo caso, se il Comune ritiene applicabile la deroga prevista, il Consiglio Comunale dovrà motivare esplicitamente e adeguatamente l'intervento in deroga al vincolo cimiteriale di inedificabilità con una specifica delibera di dichiarazione di interesse pubblico, ovvero dotato di una rilevanza almeno pari a quelli posti alla base della fascia di rispetto dei 200 metri, dovendosi invece escludere ogni altro tipo di intervento edificatorio privato. Pertanto, qualora l'intervento ipotizzato fosse realizzato da un soggetto privato e non da un ente pubblico, anche se di carattere immobiliare, dovrà soddisfare degli interessi collettivi. (Cass.pen.,sez.III, 26 febbraio 2009, n. 8626); la figura dell'opera privata di pubblica utilità è di fatto un'opera privata, cioè realizzata da soggetti diversi da quelli pubblici, ma destinata allo stesso scopo, ovvero il conseguimento di un pubblico interesse. L'applicazione della suddetta norma in deroga e l'espletamento della procedura è di competenza e responsabilità comunale;
- per la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici e di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale;



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Giuridico legislativo

*andrea.vanner@regione.piemonte.it
legislativo.ambiente@regione.piemonte.it
legislativo.ambiente@cert.regione.piemonte.it*

per gli edifici esistenti sempre all'interno di tale fascia, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento, come previsto dal comma 6 quater.

È bene ribadire che l'eventuale riduzione della fascia di rispetto deve essere considerata sempre eccezionale e che riguarda esclusivamente la porzione di territorio in fascia di rispetto destinata all'intervento previsto nelle deroghe sopraelencate e non come accadeva in passato l'intera fascia, che rimane di 200 metri.

Va sottolineato, pertanto, che le deroghe previste nella norma regionale devono essere interpretate restrittivamente trattandosi di eccezioni al divieto generale di edificabilità nella fascia di rispetto e non si può non tener conto dei superiori interessi pubblici tutelati con il vincolo, che verrebbero neutralizzati se si consentisse all'edilizia residenziale privata di estendersi nella fascia di rispetto.

Si ricorda infine che eventuali disposizioni in materia di zona di rispetto cimiteriale, contenute nel piano regolatore o nei regolamenti locali (edilizio, di igiene o di polizia mortuaria), possono solo precisare quanto già disciplinato dalle norme statali e regionali o rendere più restrittivo il vincolo, per ragioni urbanistiche o di igiene edilizia, ma non possono consentire interventi o attività già proibite dalle stesse norme statali e regionali.

Rinnovando la disponibilità degli uffici regionali in proposito alla questione si porgono distinti saluti.

*Il Dirigente del Settore Giuridico Legislativo
Dott. Andrea Vanner*

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Referente:

Giovanna Palmieri 011.4322325